

Legge 18 dicembre 2020, n. 176 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Omissis...

Art. 28

(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

al comma 1, le parole: «prevista dal comma 1 predetto l'articolo 52» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dal primo comma del predetto articolo 52»;

al comma 2, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».

Art. 29

(Durata straordinaria dei permessi premio)

al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021», le parole: «e che siano stati già assegnati» sono sostituite dalle seguenti: «o che siano stati assegnati», le parole: «all'articolo 30-ter, » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975» e le parole: «commi uno e due dell'articolo 30-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter»;

al comma 2, le parole: «rispetto ai delitti» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento ai condannati per delitti» e le parole: «agli articoli 416-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 416-bis».

Art. 30

(Disposizioni in materia di detenzione domiciliare)

al comma 1: le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»; alla lettera a), le parole: «rispetto ai delitti» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento ai condannati per delitti» e le parole: «agli articoli 416-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 416-bis»;

al comma 4, dopo le parole: «La procedura di controllo» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 3»;

al comma 6, le parole: «Ai fini dell'applicazione delle pene detentive di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'esecuzione della pena detentiva con le modalità di cui al comma 1»;

dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».